

Convegno CCDU - Torino 13 marzo 2026

IL GATTOPARDO IN TRIBUNALE:
LE REAZIONI ALLA SENTENZA N. 76 DEL 2025 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE

Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n°76 del 2025 ha messo in luce alcuni elementi di incostituzionalità della normativa che disciplina il TSO, la Legge n°833 del 1978 (che ha riprodotto la normativa di cui alla “famosa” legge 1978/180, di pochi mesi precedente.. Dopo quasi cinquant’anni quindi (ma meglio tardi che mai), la pronuncia della Consulta ha riconosciuto come, nei confronti della persona attinta dal provvedimento coercitivo, non vengano riconosciuti alcuni diritti fondamentali, la cui assenza era da anni denunciata dall’ Associazione che presiedo, Diritti alla Follia.

Premesso infatti che la procedura del TSO “ospedaliero prevede, su proposta di un medico confermata da un secondo medico, che il Sindaco possa emettere entro quarantott’ore un’ordinanza, da convalidarsi da parte del giudice tutelare entro le successive quarantotto ore,. che obbliga l’ individuo ad un ricovero coatto per sette giorni, rinnovabili, la Corte ha sancito:

- 1) che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sia comunicato alla persona interessata;
- 2) che la persona sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida;
- 3) che alla stessa persona sia altresì notificato il decreto di convalida.

Gli articoli costituzionali di cui la Consulta ha ravvisato la mancata osservanza sono nel dettaglio l’art. 13, che definisce i limiti e le modalità relativi alla privazione della libertà personale, l’art.24 che garantisce il diritto di difesa, l’art. 32 che riconosce la dignità della persona anche quando sottoposta a trattamenti sanitari obbligatori e l’art. 111, che sancisce il diritto di contraddittorio, come principio del giusto processo.

Con pochissimi “alleati”, tra cui è doveroso ricordare il CCDU (Comitato dei cittadini per i diritti umani), Diritti alla Follia denuncia da anni che la Legge 180 (impropriamente chiamata Legge Basaglia), considerata da molti il simbolo dell’innovazione progressista che si è lasciata alle spalle l’oscurantismo dell’epoca manicomiale, in realtà si è concretizzata in una riproposizione delle medesime pratiche coercitive di “neutralizzazione” della persona, la quale, nel frangente di trattamento sanitario coattivo, è privata di garanzie essenziali. Per questo motivo ci siamo attirati le critiche, gli attacchi e talvolta lo scherno di gran parte dell’establishment psichiatrico e delle istituzioni ad esso collegate, che consideravano la cosiddetta Legge Basaglia alla stregua di un feticcio imm modificabile. Tra le varie criticità abbiamo rilevato come i presupposti per l’applicazione del TSO siano definiti in modo estremamente vago e interpretabile, così che l’attivazione o meno dello stesso dipende interamente dal parere soggettivo del medico che in un quel momento sta svolgendo le proprie funzioni; la presenza di un secondo medico chiamato a esprimersi circa la convalida non è sufficiente a nostro avviso a garantire una valutazione indipendente, in quanto è assai inusuale che questi possa o voglia contrastare la proposta di TSO avanzata dal collega. L’emissione dell’ordinanza da parte del sindaco, che dovrebbe costituire un presidio garantista, in realtà non è che un passaggio meramente formale, in quanto il primo cittadino nella pratica si limita a firmarla senza effettuare una valutazione di persona e nel merito, peraltro comprensibilmente visto che l’esame clinico normalmente non rientra tra i campi di sua competenza. Tra l’altro, accade sovente che tale ordinanza venga emessa a posteriori, quando ormai il destinatario del provvedimento è già stato sedato e condotto in reparto psichiatrico. Prima dell’intervento della Corte Costituzionale, l’audizione da parte del giudice tutelare, garanzia fondamentale di controllo giurisdizionale, non era esplicitata come necessaria nel testo normativo, ma soltanto prevista come mera eventualità, che nella pratica non ci risulta si sia mai concretizzata. Ci sono inoltre altre prescrizioni, contenute nella normativa, che nella prassi vengono sistematicamente disattese: il dovere da parte degli

operatori sanitari di ricercare la consensualità al ricovero , il diritto del paziente di scegliere il medico e il luogo del ricovero e quello di comunicare con chi egli ritiene opportuno; a proposito di quest'ultima, segnaliamo con grande preoccupazione che in molti SPDC (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura) vige la consuetudine di sottrarre il cellulare ai degenti, adducendo come motivazione la sussistenza di presunti "regolamenti interni". Un altro grande dramma che colpisce un numero sconvolgente di utenti dei servizi psichiatrici è rappresentato dalla pratica assai diffusa nei Centri di Salute Mentale di usare la minaccia di TSO per costringerli ad accettare il ricovero o l'assunzione di farmaci qualora essi si dimostrino ostili rispetto alla prospettiva di terapia farmacologica: il consenso al trattamento che formalmente viene indicato come volontario è quindi spesso estorto con la minaccia, a cui il paziente cede mosso dalla paura di vedersi portato via con la forza in ambulanza scortato dalla polizia municipale: Diritti alla Follia ha raccolto negli anni innumerevoli testimonianze di chi ha subito quelli che possiamo definire TSO mascherati, in quanto non risultanti nel novero dei TSO ufficialmente dichiarati, ma che di fatto rappresentano una prassi consolidata di coercizione e di calpestamento di diritti inviolabili.

E' necessario mettere in luce due questioni.

La prima riguarda la sensibilità della politica e dell' associazionismo degli "addetti ai lavori sulle garanzie procedurali a presidio della libertà e del "corpo" della persona attinta da TSO. Tale sensibilità è inesistente. Basti pensare:

- 1) Che nessuna delle proposte di legge presenti in parlamento sui temi della salute mentale in questa legislatura, presentate dal centro destra come dal centro sinistra, e riguardanti anche il tema del TSO, introduceva le garanzie oggi ritenute minime dalla corte costituzionale per allineare la procedura alla carta fondamentale. Non il ddl del centro destra a prima firma Zaffini", presentato in Senato, non i ddl della sinistra a prime firme "Serracchiani" e "Sensi" (presentati alla camera dei deputati) o "Cucchi" (presentato in Senato);

2) Che quando la proposta di riforma del TSO avanzata da diritti alla follia e del CCDU, che introduceva – tra l' altro – le garanzie delle notifiche e della effettiva “udienza” innanzi al giudice tutelare, è stata messa all' attenzione degli operatori della salute mentale, le reazioni, oltre che di fragoroso silenzio” sono state rappresentate da una presa di posizione ufficiale della Società Psichiatrica italiana (SPI), cioè della principale organizzazione della psichiatria associata, la quale con un articolo sul Quotidiano sanità” segnalava che l' italia era il paese più bello del mondo anche in materia di salute mentale, e che di nessuna riforma c' era bisogno.

La seconda questione, che dà il titolo alla presente relazione, riguarda l' operazione, in atto, di “svuotamento” delle garanzie introdotte dalla consulta. Cioè quegli stessi tribunali e reparti psichiatrici che per decenni sono stati indifferenti alla quotidiana cancellazione delle garanzie dei “pazienti psichiatrici”, oggi lavorano per privare di senso concreto le garanzie introdotte.

Per un verso, infatti, le notifiche vengono rivolte a soggetti sedati, che si trovano nell' impossibilità pratica di utilizzarle per ricorrere, ove ne ravvisino la necessità, avverso il provvedimento sindacale e tutelare concernente il TSO. Si aggiunga che è invalsa la prassi – purtroppo favorita dalle indicazioni della stessa Consulta – di comunicare tali provvedimenti, in caso di amministrazione di sostegno, non al diretto interessato ma al suo “rappresentante” (che magari è all' origine del provvedimento arbitrario coattivo! E figuriamoci se prova a contestarlo!)

Per altro verso l' udienza innanzi al giudice tutelare, immaginata dalla consulta anche come un momento di verifica delle condizioni dignitose di degenza dell' individuo, si svolge sistematicamente – come da decreti che i presidenti dei vari Tribunali italiani hanno emanato per “attuare le indicazioni della consulta – con una semplice videochiamata effettuata sui telefonini degli operatori! E se la persona è sedata il giudice – limitandosi a qualche scambio di battuta con gli operatori stessi (in teoria “la controparte”) – ritiene con ciò di essersi

liberato dall' incombente e di potere convalidare il decreto "avendo fatto l' udienza"!

Riscontriamo cioè per l'ennesima volta una certa "resistenza", se non ostilità, da parte del complesso sanitario-amministrativo-giudiziario nell'attribuire il giusto rilievo al rispetto dei diritti fondamentali dei pazienti ritenuti psichiatrici, il cui adempimento viene visto come un rallentamento dell'attività degli operatori, nonché un fardello logistico e organizzativo; fatto questo che conferma l'urgenza della formazione di una cultura del diritto, o meglio dei diritti, tra gli operatori dei servizi sanitari, delle forze dell'ordine e degli altri attori coinvolti nella procedura del TSO. Riteniamo fondamentale mantenere alta l'attenzione sugli aspetti pratici che fanno seguito all'apparente "svolta" arrivata dalla Corte Costituzionale, perché la pronuncia della Corte, pur rappresentando un traguardo dal punto di vista giuridico, potrebbe non essere sufficiente a garantire l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali dei pazienti psichiatrici.

Proprio in rapporto a tali riflessioni, oggi salutiamo come una straordinaria occasione una nuova ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze, pubblicata il 4 marzo 2026 sulla Gazzetta Ufficiale, che ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale circa la mancata garanzia del diritto di difesa della persona colpita dal provvedimento di TSO. Infatti la normativa non prevede: l'obbligo di informare la persona sottoposta a TSO della facoltà di nominare un difensore di fiducia, la comunicazione dell'ordinanza del sindaco anche al difensore eventualmente nominato, la presenza del difensore durante l'audizione davanti al giudice tutelare, la comunicazione al difensore del decreto di convalida del giudice. Strumenti, cioè, in grado di rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale, e puntualmente presenti nella già citata proposta di riforma del TSO che diritti alla follia ed il CCDU sostengono da anni.

Entrambe queste associazioni oggi sono impegnate attivamente, essendo promotori interventi ad adiuvandum innanzi alla consulta, perchè quest' ultima possa "- in assenza di iniziative del legislatore -

“completare la riforma introdotta con la sentenza m. 76 del 2025, per evitare che, all’ italiana, si faccia finta di cambiare tutto per non cambiare – gattopardescamente – nulla.

Michele Capano